

Il libretto va redatto anche da parte dei medici in formazione specialistica di ruolo presso strutture del SSN, ed è controfirmato dal loro diretto superiore.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico.

Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.

Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera del medico in formazione. *Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica debbono essere consegnati presso l'ufficio scuole di specializzazione.*

Detta consegna è condizione necessaria per la firma del contratto di formazione specialistica dell'anno successivo.

Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

TITOLO IV - VALUTAZIONE

Art. 27 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

L'esame di profitto annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Per sostenere l'esame di profitto il medico in formazione deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. Gli esami di profitto si svolgono di norma nei seguenti quattro periodi:

1. *dal 1 al 15 giugno*
2. *dal 1 al 15 settembre*
3. *dal 1 al 15 febbraio*
4. ***dal 1 al 15 aprile***

L'esame di profitto deve essere sostenuto durante gli ultimi due mesi del corrispondente anno di corso.

In caso di assenza all'esame di profitto il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) ***malattia;***
- b) ***caso fortuito o forza maggiore.***

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame.

Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del Dlgs. n. 368/99 il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta la risoluzione anticipata del contratto, salvo periodi di sospensione da recuperare, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione.

Detti appelli straordinari si terranno non prima degli ultimi due mesi di recupero del periodo di sospensione.

Ai sensi dell'art. 23 comma 8 del Regolamento Didattico d'Ateneo, le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside, su proposta dei Direttori delle Scuole di specializzazione.

Le Commissioni hanno validità annuale, per il periodo intercorrente tra 1 novembre e 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 28 - Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella prima o seconda sessione ordinaria prevista a partire dall'ultimo mese di validità del contratto. In caso contrario decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Gli esami di diploma devono svolgersi nei seguenti **quattro** periodi: